



Regione Lombardia

DECRETO N. 1818

Del 12/02/2026

Identificativo Atto n. 941

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

DGR 3831 del 27 gennaio 2025 - Disposizioni di dettaglio per le sostituzioni dei contrassegni dei richiami vivi non realizzati in duralluminio e acciaio o in altro materiale idoneo se dotati di certificazione di inamovibilità rilasciato da un laboratorio di prova accreditato ai sensi della normativa statale vigente, per le finalità di cui al comma 4 art. 26 L.r. 26/93, nonché per uccelli feriti nell'esercizio dell'attività venatoria (ex comma 5 bis art. 23 L.r. 26/93).

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UO POLITICHE ITTICHE, FAUNISTICO- VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA

VISTE:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed in particolare l'art. 9, comma 1, lett. c), ai sensi del quale è possibile derogare al divieto di catturare esemplari di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, solo in presenza di condizioni rigidamente controllate;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- il Regolamento regionale 4 agosto 2003 - n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", come modificato da r.r. 25/7/2022 n. 6;
- la DGR X/564 del 02/08/2013 "Determinazioni in merito alla banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento e in merito alle modalità di identificazione dei richiami vivi di cattura previste all'art. 5 della l. 157/92";
- la DGR 1849 del 05/02/2024 "Attuazione dell'art. 26 c.9 della L.R. 26/93. Banca dati richiami vivi: indicazioni operative e modalità operative";
- la DGR 2149 del 8/4/2024 "DGR XII/1849 del 05/02/2024 avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 26 c.9 della l.r. 26/93. Banca dati richiami vivi: indicazioni operative e modalità operative – Modifica dei termini per l'inserimento dei dati per l'anno 2024";

PRESO ATTO di quanto disposto dalla DGR n. 3831 del 27 gennaio 2025 "L.r. 26/93. attuazione art. 26 - ulteriori caratteristiche tecniche, modalità di rilascio e di apposizione dei contrassegni inamovibili dei richiami vivi per la caccia da appostamento" e, in particolare:

- di quanto in essa definito, circa i criteri per determinare il numero di contrassegni spettanti a ciascun cacciatore per consentirne la sostituzione nei casi previsti e le modalità di distribuzione, consegna e apposizione dei contrassegni per i richiami detenuti dai cacciatori, nonché le modalità per la



Regione Lombardia

distribuzione nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 26 e per il rilascio dei contrassegni per richiami feriti durante l'esercizio dell'attività venatoria di cui al comma 5 bis dell'art. 23 della L.r. 26/93;

- di quanto in essa previsto circa lo svolgimento delle attività di controllo, anche in ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia (sezione IV) del 24 aprile 2023 n. 00983, secondo la quale è necessario definire controlli da parte dei soggetti investiti del compito di vigilanza venatoria sulla fase di sostituzione dell'anello;
- che si procederà alla destinazione dei contrassegni ai soli cacciatori iscritti in banca dati nonché a quelli che ne faranno richiesta ex art. 23 comma 5 bis L.r. 26/93;
- che i contrassegni, a fini venatori, hanno validità per 15 anni dalla data della consegna al cacciatore;

PRESO ATTO, altresì, che la succitata deliberazione dà mandato al Dirigente della U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna di definire, con proprio provvedimento, le disposizioni di dettaglio necessarie all'attuazione della deliberazione stessa;

RITENUTO necessario, al fine di procedere ad una corretta distribuzione e apposizione dei contrassegni, così come previsto dal Legislatore regionale all'art. 26 delle Legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993, nonché dalla DGR n. 3831 del 27 gennaio 2025, definire disposizioni di dettaglio, che specifichino, tra l'altro, le tempistiche del procedimento, meglio chiariscano i criteri di distribuzione dei contrassegni e di alcuni passaggi documentali, come definito in Allegato 1 e nei correlati allegati Moduli 1/2/3/4, concernenti la modulistica del procedimento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Unità Organizzativa Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna attribuite con D.G.R. del 13 luglio 2023, n. XII/628;

DECRETA



Regione Lombardia

1. di approvare l'Allegato 1, e gli allegati Moduli 1/2/3/4 concernenti la modulistica del procedimento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
3. di pubblicare il presente atto sul BURL.

Il Dirigente
FAUSTINO BERTINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO 1

DGR 3831 del 27 gennaio 2025 - Disposizioni di dettaglio per le sostituzioni dei contrassegni dei richiami vivi non realizzati in duralluminio e acciaio o in altro materiale idoneo se dotati di certificazione di inamovibilità rilasciato da un laboratorio di prova accreditato ai sensi della normativa statale vigente, per le finalità di cui al comma 4 art. 26 L.r. 26/93, nonché per uccelli feriti nell'esercizio dell'attività venatoria (ex comma 5 bis art. 23 L.r. 26/93).

L'anello da apporre ai richiami, che deve essere interamente composto in lega di alluminio, dovrà avere le caratteristiche, riportare il codice identificativo e seguire le indicazioni affinché venga reso inamovibile, previste dalla DGR 3831 del 27 gennaio 2025.

I contrassegni hanno validità, ai fini dell'utilizzo venatorio, per 15 anni dalla data di consegna al cacciatore.

Tutte le attribuzioni di contrassegni al cacciatore, per ognuna delle fattispecie considerate nei paragrafi seguenti, avverranno nei limiti delle disponibilità.

La consegna dei contrassegni ai cacciatori avviene tramite le associazioni venatorie di iscrizione o tramite l'ATC/CAC di residenza, tramite associazioni ornitologiche riconosciute o tramite enti o istituti ornitologici riconosciuti.

1. Per le sostituzioni dei contrassegni che non siano in duralluminio e acciaio o in altro materiale idoneo se dotati di certificazione di inamovibilità rilasciato da un laboratorio di prova accreditato ai sensi della normativa statale vigente.

I contrassegni per le sostituzioni saranno rilasciati da Regione Lombardia ai cacciatori iscritti in banca dati di cui alla DGR n. 1849 del 05/02/2024, sulla base delle disponibilità.

Potranno accedere a questa fornitura i cacciatori già registrati in banca dati richiami vivi alla data del 31 marzo 2026 e che, entro la stessa data, abbiano provveduto all'aggiornamento annuale della Banca dati come previsto dalle disposizioni attuative della DGR 3831 del 27/01/2025, nonché del relativo modulo "fabbisogno contrassegni", entro il 31 marzo 2026.

I nuovi contrassegni verranno rilasciati nel numero massimo richiesto in banca dati per ciascuna specie alla data 31 marzo 2026, purché inferiore o uguale al numero di richiami posseduti, per la medesima specie, registrato in banca dati.

Qualora le disponibilità di contrassegni non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste si procederà ad una ripartizione in modo proporzionale.

Gli uffici regionali avviseranno i soggetti abilitati al ritiro e alla consegna dei contrassegni ai cacciatori e gli organi preposti al controllo, della data di avvio della presentazione delle domande, identica per tutto il territorio regionale; verrà altresì pubblicato, con congruo anticipo, un avviso sul sito di Regione Lombardia. La presentazione delle domande dovrà concludersi entro il termine massimo di 45 giorni effettivi dalla data di avvio.

Il singolo interessato presenta istanza all'associazione venatoria di appartenenza o all'ATC/CAC di residenza o ad associazione ornitologica riconosciuta o altro ente o istituto ornitologico riconosciuto per ricevere i nuovi contrassegni. L'istanza deve contenere autocertificazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 sulla provenienza dei richiami (acquisto da allevatore, acquisizione da altro cacciatore o acquisizione del contrassegno da parte di associazione ornitologica riconosciuta o da Amministrazione Provinciale anteriormente al 2016). La richiesta dovrà, inoltre, riportare i dati anagrafici, di residenza, codice fiscale e un recapito telefonico e indirizzo mail del cacciatore.

La presentazione dell'istanza avverrà tramite il format di cui al MODULO 1 che dovrà contenere attestazione che la richiesta di contrassegni sia corrispondente al fabbisogno di cui al modulo informatico "fabbisogno contrassegni" in BD, nonché dell'avvenuto aggiornamento, nel termine previsto del 31 marzo 2026, del patrimonio di richiami vivi posseduti e dello stesso modulo informatico "fabbisogno contrassegni".

L'associazione venatoria, l'ATC/CAC di residenza o l'associazione/ente ornitologica riconosciuta, per il ritiro dei contrassegni per conto del cacciatore dovrà fornire, all'ufficio AFCP di Regione Lombardia territorialmente competente, copia della richiesta sottoscritta dal cacciatore. La consegna delle richieste agli uffici regionali potrà essere svolta da un momento contestuale a quello di avvio della presentazione delle domande del cacciatore all'associazione venatoria, all'ATC/CAC di residenza o all'associazione/ente ornitologica riconosciuta, sino a non oltre 15 giorni la scadenza di detto termine.

Gli uffici AFCP competenti per territorio provvederanno alla verifica della completa e corretta compilazione delle domande. L'istanza per singola specie non potrà essere superiore al fabbisogno richiami vivi ed al numero di richiami vivi dichiarati dal cacciatore in BD per singola specie, qualora lo fosse l'istanza per quella specie è respinta.

Gli uffici regionali avviseranno i soggetti abilitati al ritiro e alla consegna dei contrassegni ai cacciatori e gli organi preposti al controllo, della data di avvio delle operazioni di consegna, che dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di avvio. Verranno altresì pubblicati, con congruo anticipo, specifici avvisi sul sito di Regione Lombardia.

Per ottimizzare modalità e tempi di consegna, gli uffici AFCP, fornendo adeguata informazione, potranno organizzare le modalità di consegna delle domande e rilascio dei contrassegni, valutando, ad esempio, di operare "a sportello", oppure

stabilendo appuntamenti o definendo giornate specifiche nelle quali il soggetto incaricato dall'associazione venatoria, dall'ATC/CAC o dall'associazione/ente ornitologica potrà ritirare i contrassegni.

I contrassegni verranno consegnati dagli uffici AFCP alle associazioni venatorie di iscrizione o agli ATC/CAC di residenza o ad associazioni ornitologiche riconosciute o enti o istituti ornitologici riconosciuti, in pacchettini trasparenti racchiudenti i contrassegni richiesti dal cacciatore suddivisi per specie, ciascuno dei quali riportante il codice identificativo costituito da sigla della provincia di residenza, sigla della specie e numero di serie come previsto in DRG 3831/2025.

Le fasi successive del procedimento, dalla consegna dei contrassegni da parte di AFCP ai responsabili delle associazioni venatorie o associazioni/enti ornitologiche o degli ATC/CAC, sino al momento finale del rilascio al cacciatore della ricevuta di avvenuta consegna e sostituzione dei contrassegni, prevede un documento unitario, da compilarsi e sottoscrivere progressivamente, da parte dei soggetti preposti (cfr. MODULO 4)

I contrassegni vengono consegnati dagli uffici AFCP regionali ai responsabili delle associazioni venatorie o ornitologiche o degli ATC/CAC presenti sui rispettivi territori, muniti di espressa delega al ritiro (e riconsegna dei contrassegni sostituiti) di cui copia dovrà essere consegnata ad AFCP, trasmettendo copia della relativa documentazione alle Polizie Provinciali e ai Carabinieri forestali.

Verrà compilato, per la parte relativa a questo segmento del procedimento, un documento di consegna sottoscritto da funzionario AFCP e da soggetto formalmente delegato al ritiro nel quale risultino i dati anagrafici, l'indirizzo di residenza e il codice fiscale del cacciatore, oltre al numero dei richiami e relativo codice identificativo, divisi per specie, dei contrassegni consegnati, utilizzando gli spazi appositi di cui al MODULO 4.

Una copia sottoscritta da entrambi i soggetti dovrà essere trattenuta da AFCP, altre due verranno consegnate al soggetto che ha provveduto al ritiro e una ulteriore copia, anche fotostatica e comunque non in originale, verrà fatta pervenire da AFCP alla Polizia provinciale territorialmente competente e ai Carabinieri forestali.

Ai soggetti delegati al ritiro dei contrassegni verranno messi a disposizione i moduli per la presentazione delle richieste di contrassegni in formato editabile, al fine di adattare ciascun modulo, aggiungendo eventuali righe, alle specifiche necessità. Potranno, altresì, essere messi a disposizione i file relativi ai cacciatori e relativi contrassegni da consegnare/consegnati al fine di eventuali verifiche o necessità di produzione di ricevute o altra documentazione fosse opportuna.

Della consegna presso gli uffici AFCP sono sempre avvisati i corpi di Polizia provinciale e i Carabinieri forestali territorialmente competenti, che possono presenziare alle operazioni di consegna, redigendo apposito verbale.

Le associazioni venatorie o ornitologiche o l'ATC/CAC, entro 10 giorni effettivi da quello in cui hanno ricevuto i contrassegni dall'AFCP, devono consegnare i contrassegni al cacciatore richiedente, o ad altra persona espressamente delegata.

La formalizzazione della consegna avverrà proseguendo la compilazione, per la parte relativa a questo segmento procedimentale, dei due documenti di cui al MODULO 4 che AFCP ha consegnato in originale all'associazione venatoria, all'ATC/CAC o all'associazione/ ente ornitologica al momento del ritiro dei contrassegni, ed apponendo le relative sottoscrizioni.

Le due copie in originale verranno consegnate al cacciatore. L'associazione produrrà e tratterrà una ricevuta dell'avvenuta consegna.

Dell'avvenuta consegna dovrà essere data tempestiva comunicazione, entro le ore 24 del giorno di consegna al cacciatore o suo delegato, anche via mail o Pec alle Polizie provinciali ed ai Carabinieri forestali competenti.

Dalla data di presa in consegna del contrassegno, il cacciatore richiedente il contrassegno, entro i successivi 10 giorni effettivi dovrà procedere ad apporlo al richiamo. Il contrassegno sostituito dovrà essere conservato per la restituzione.

A seguito dell'apposizione, il cacciatore o suo delegato restituirà all'associazione venatoria o ornitologica o all'ATC/CAC di residenza, entro 20 giorni effettivi successivi alla data di presa in consegna dei nuovi contrassegni, i contrassegni sostituiti nonché quelli, per qualsiasi ragione, inutilizzati, restituendo altresì, debitamente compilate e sottoscritte per quanto riguarda questa parte del procedimento, le 2 copie del documento di cui al MODULO 4 ricevute dall'Associazione venatoria, dall'ATC/CAC o dall'Associazione/ente ornitologica al momento del ritiro dei contrassegni.

Le copie in originale dovranno essere sottoscritte dal cacciatore e dal soggetto incaricato del ritiro.

Il numero di anellini nuovi consegnati dovrà corrispondere al numero di contrassegni restituiti. Non sono ammesse eccezioni.

Le 2 copie in originale sottoscritte dovranno essere consegnate dal soggetto incaricato del ritiro/consegna dei contrassegni sostituiti ad AFCP. L'associazione venatoria, ATC/CAC o l'associazione ornitologica/ente riconosciuta produrrà e tratterrà ricevuta della presa in carico e ne rilascerà una al cacciatore o suo delegato.

Le associazioni venatorie, gli ATC/CAC o le associazioni ornitologiche riconosciute sono tenute a consegnare, entro 30 giorni effettivi dalla presa in consegna da parte del cacciatore, i contrassegni sostituiti e quelli restituiti, nonché la documentazione a Regione Lombardia, che ne darà avviso, facendone altresì pervenire tempestivamente copia, alle Polizie provinciali e ai Carabinieri forestali.

Copia del sopracitato documento timbrato e firmato viene rilasciato, da AFCP per il tramite del soggetto cui sono stati consegnati i contrassegni, al cacciatore a titolo di ricevuta della restituzione e sostituzione. Altra copia, in originale, viene trattenuta da AFCP e messa agli atti a chiudere il procedimento.

A seguito della ricezione ed apposizione dei contrassegni, il cacciatore, o suo delegato, dovrà provvedere all'aggiornamento del modulo "Fabbisogno contrassegni" nel BD richiami vivi.

Le Polizie Provinciali, alle quali verrà tempestivamente fatta pervenire copia della documentazione, provvederanno al controllo di un campione di almeno il 5% dei richiedenti la sostituzione.

È sempre fatta salva, in qualsiasi momento e fase del procedimento, la possibilità di controllo da parte delle Polizie provinciali e dei Carabinieri forestali.

I contrassegni riconsegnati verranno successivamente distrutti da AFCP, alla presenza di un agente di Polizia provinciale. Dell'operazione verrà redatto apposito verbale.

Al termine delle operazioni di consegna gli uffici regionali verificheranno che tutte le richieste pervenute abbiano completato l'iter procedimentale. In particolare, che, in caso di avvenuta consegna dei contrassegni ai soggetti preposti al ritiro, si sia proceduto con la restituzione del documento attestante la consegna dei nuovi contrassegni, la loro sostituzione e la restituzione dei contrassegni sostituiti o non utilizzati da parte del cacciatore. Delle eventuali domande rimaste in sospeso verrà data comunicazione alla Polizia Provinciale e ai Carabinieri forestali, che provvederanno agli opportuni controlli.

2. Sostituzioni ex comma 4 art. 26 l.r. 26/93.

(benessere animale/finalità terapeutiche/deterioramento/esigenza di uniformazione dei richiami).

Il singolo interessato, a condizione che sia inserito nella banca dati regionale presenta all'associazione venatoria di iscrizione o ornitologica o ad ATC/CAC di residenza, specifica istanza motivata corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti la legittima provenienza del richiamo, per la sostituzione del contrassegno a uno o più esemplari di richiami vivi posseduti, per le seguenti cause:

- finalità terapeutiche comprovate da un medico veterinario;
- per intervenuto deterioramento accertato da personale addetto alla vigilanza venatoria o dalle associazioni ornitologiche riconosciute, o dagli enti o dagli istituti ornitologici riconosciuti;
- per esigenze di uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami disposte dalle autorità.

Si utilizzerà, per le richieste, l'istanza di cui al MODULO 2. Copia firmata della dichiarazione sostitutiva dovrà essere allegata alla domanda presentata dall'associazione venatorie di iscrizione o ornitologica o ad ATC/CAC di residenza all'AFCP.

Il certificato rilasciato dal medico veterinario dovrà motivare la necessità di procedere alla sostituzione, correlandola alla lesione riscontrata o alla diagnosi rilasciata. Il certificato andrà esibito al momento della domanda e sua copia verrà acquisita agli atti.

Il verbale delle autorità di vigilanza che attesta il deterioramento del contrassegno e la necessità della sostituzione o analoga richiesta sottoscritta da soggetto formalmente delegato da associazioni ornitologiche riconosciute, o da enti o istituti ornitologici riconosciuti, andrà esibito al momento della domanda e sua copia verrà acquisita agli atti.

Dal certificato e/o dal verbale dovrà risultare in modo inequivoco che la richiesta di sostituzione si riferisce a quel dato contrassegno apposto al richiamo, in quanto riportante per esteso il codice alfanumerico del contrassegno da sostituire, o, in caso di impossibilità di lettura totale, spezzoni dello stesso o altri elementi identificativi del contrassegno e del richiamo, oppure l'eventuale impossibilità di collegare in modo inequivoco il contrassegno da sostituire al richiamo.

La consegna dei contrassegni ai cacciatori avviene tramite le associazioni venatorie di iscrizione o ornitologiche o tramite ATC/CAC di residenza.

Per la consegna delle istanze da parte dei soggetti incaricati dal cacciatore ad AFCP, la consegna e l'apposizione dei contrassegni, la restituzione dei contrassegni sostituiti e i previsti passaggi documentali e avvisi ai soggetti preposti al controllo, si rimanda a quanto disposto al paragrafo 1.

Qualora non fosse possibile per il medico veterinario, la Polizia provinciale o altra autorità preposta, identificare in modo inequivoco nel certificato/verbale il contrassegno da sostituire e relativo richiamo cui è apposto, causa l'eccessivo deterioramento dello stesso, la sostituzione dovrà avvenire alla presenza della Polizia provinciale, che verrà specificamente avvisata da AFCP al momento della presentazione della domanda di sostituzione. Copia del verbale redatto al momento della sostituzione da parte della Polizia provinciale e rilasciato al cacciatore, dovrà essere fatta pervenire all'AFCP, unitamente al MODULO 4, da parte delle associazioni venatorie di iscrizione o ornitologiche o tramite ATC/CAC di residenza.

Le Polizie Provinciali provvederanno al controllo di almeno il 10% dei richiedenti la sostituzione.

In caso di sostituzione di contrassegno a richiamo di cattura il destinatario provvederà ad inserire in banca dati regionali il codice alfanumerico del nuovo contrassegno al posto del precedente.

3. Rilascio contrassegno per uccelli feriti durante l'attività venatoria (ex comma 5 bis art. 23 L.r. 26/93)

I contrassegni per gli uccelli feriti durante l'attività venatoria saranno rilasciati da Regione Lombardia.

L'uccello ferito, che si intende utilizzare quale richiamo vivo, dovrà essere, affidato, senza indugio, alle cure di un veterinario, anche al fine delle eventuali, necessarie, prime cure.

Il cacciatore dovrà dare comunicazione all'AFCP di residenza della detenzione, a seguito di ferimento, attraverso mail o Pec (specificando indirizzo di residenza e un recapito telefonico), da inviarsi entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto il ferimento, di un volatile appartenente a una specie cacciabile per la quale sia consentito l'impiego di richiami vivi a scopo venatorio provenienti dallo stato di naturale libertà, che si intende utilizzare quale richiamo ai sensi dell'art. 23 comma 5 bis L.r. 26/93.

AFCP provvederà tempestivamente ad informare la Polizia provinciale e i Carabinieri forestali

Qualora l'uccello non potesse essere utilizzato quale richiamo, a seguito di decesso o della mancanza delle condizioni, come rilevate da verifica veterinaria, si dovrà tempestivamente provvedere, con le stesse modalità, ad informarne AFCP, allegando copia del certificato veterinario, che indicherà altresì la destinazione finale dell'animale: il volatile, qualora ritenuto non curabile attraverso consegna ad un CRAS, dovrà essere soppresso, in modo tale da non provocare inutili sofferenze. Dell'avvenuta soppressione dovrà dar conto il certificato del veterinario.

Il singolo interessato presenta istanza all'associazione venatoria di appartenenza o ornitologica o all'ATC/CAC di residenza, per il rilascio dei nuovi contrassegni.

Si utilizzerà, per le richieste, l'istanza di cui al MODULO 3

L'istanza deve contenere autocertificazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sulla provenienza dei richiami (ferimento durante l'attività venatoria, purché non siano accecati o mutilati) e deve essere corredata dal certificato medico veterinario.

La consegna dei contrassegni ai cacciatori avviene tramite le associazioni venatorie di iscrizione o ornitologiche o tramite l'ATC/CAC di residenza.

Per la consegna delle istanze da parte dei soggetti incaricati dal cacciatore ad AFCP, la consegna e l'apposizione dei contrassegni e i previsti passaggi documentali e avvisi ai soggetti preposti al controllo, si rimanda a quanto disposto al paragrafo 1.

Le Polizie Provinciali provvederanno al controllo di almeno il 5% dei richiedenti il rilascio.

Il destinatario provvede ad inserire nella banca dati regionale il numero degli esemplari suddivisi per specie e il codice alfanumerico dei contrassegni.

4. Registro

Gli AFCP dovranno conservare apposito registro nel quale annotare:

- I dati anagrafici di residenza, nonché un riferimento telefonico e indirizzo mail di ciascun cacciatore cui vengono consegnati i contrassegni o suo delegato;
- I riferimenti dell'AAVV di iscrizione, dell'ATC/CAC o dell'associazione ornitologica soggetto incaricato del ritiro e successiva consegna al cacciatore dei contrassegni
- Il numero dei contrassegni suddivisi per specie consegnati a ciascun cacciatore tramite suo delegato al ritiro e la data di consegna
- Il numero codice dei contrassegni sostituiti posto in relazione biunivoca col numero di codice dei contrassegni consegnati a sostituzione.

Nel registro dovranno essere altresì annotati i numeri di codice dei contrassegni distrutti in quanto restituiti quali non utilizzati dal cacciatore, suddivisi per specie, per ogni cacciatore.